


COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI



VERSIONE ANNO **2010**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TESTO APPROVATO con modifiche con deliberazione consiliare n. 81 del 29 ottobre 1998
APPROVATO DAL C.P.C. 22/02/1999 N. 98/46839 REG. 99/1176

Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 25 febbraio 1999
APPROVATO DAL C.P.C. 26/04/1999 N. 26588 REG. 99/2449
Ripubblicato dal 06/05/99 al 21/05/99 esecutivo dal 22/05/99

Modificato con deliberazione consiliare n. 124 del 28 dicembre 1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 29 novembre 2002
Modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 30 settembre 2009

TESTO INTEGRATO E COORDINATO

SALVATO IN F:\WORD5\UFFTRIB09\REGOLAMENTI

INDICE

Art. 1 - Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree	pag. 3
Art. 3 - Soggetti passivi	pag. 4
Art. 4 - Soggetto attivo	pag. 4
Art. 5 - Base imponibile	pag. 4
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 6
Art. 7 - Esenzioni	pag. 6
Art. 8 - Riduzione e detrazioni dell'imposta	pag. 7
Art. 9 - Terreni condotti direttamente	pag. 9
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni	pag. 9
Art. 11 – Attività di accertamento	pag. 11
Art. 12 - Funzionario responsabile	pag. 11
Art. 13 - Riscossione coattiva	pag. 12
Art. 14 - Rimborsi	pag. 12
Art. 15 - Sanzioni ed interessi	pag. 12
Art. 16 - Contenzioso	pag. 13
Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 13
Art. 18 - Entrata in vigore	pag. 13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta é il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio sia diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione é soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui é **comunque atto ad essere destinato all'utilizzo. L'accatastamento dell'unità immobiliare costituisce presunzione assoluta di imposizione** (3).
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
In base ai principi ricavabili dalla normativa urbanistica vigente, si ritiene:
1. che le aree da inedificabili divengano edificabili e viceversa già con la deliberazione di adozione dello strumento urbanistico da parte del Comune.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi-coltura ed all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio é fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.
Sono considerati terreni agricoli, ma non usufruiscono delle agevolazioni relative a tale condizione (art. 9 - terreni condotti direttamente), le aree non fabbricabili, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure gli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile⁽²⁾, con esclusione dei piccoli appezzamenti utilizzati ad uso personale non in attività d'impresa **previa apposita comunicazione da parte del contribuente.**

(1) Facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 59 lettera d) del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n.9 - prot. 249.

(3) Corte Costituzionale ordinanza 288 del 2005 e Cassazione n. 22808/06

Art. 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo é il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale é stato stipulato il contratto di locazione finanziaria⁽¹⁾;
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta é dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione⁽²⁾;
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione⁽³⁾.

(1) Vedasi modifiche apportate al D.Lgs. n. 504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Per il diritto di abitazione vedasi art. 540 del Codice Civile estensibile anche al coniuge separato.

(2) Vedasi Circolare Ministeriale n. 35 del 26.11.93, e n.13.971 del 27.05.94.

(3) Vedasi Risoluzione Ministeriale 09.04.76, n.7/880.

Art.4 Soggetto attivo

1. L'imposta é accertata e riscossa dal Comune, per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune é proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta é il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è dato dal risultato della moltiplicazione delle rendite catastali, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, per i moltiplicatori⁽¹⁾ che, attualmente, corrispondono a settantacinque (75) volte per i terreni agricoli e a cento (100) volte per i fabbricati con esclusione di quelli con categoria C1 **che ha moltiplicatore trentaquattro (34) e A10 che ha moltiplicatore cinquanta 50** .
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore é determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i

criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita é stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore é determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale é obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (eventualmente da inserire;
- 5. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti**
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato é comunque utilizzato la base imponibile é data dal solo valore dell'area⁽³⁾.
7. Per i terreni agricoli, il valore é costituito dal risultato della moltiplicazione dell'ammontare del reddito dominicale registrato in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, per un moltiplicatore pari a settantacinque (75).
8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contestazione con i propri contribuenti, la Giunta Comunale, anche con l'ausilio di specifiche commissioni, determina, periodicamente e per zone omogenee, ai soli fini I.C.I., i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dall'Organo Competente con il provvedimento su indicato⁽⁴⁾.
I valori di cui al precedente comma 1, del punto 9 del presente articolo, potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 dicembre e comunque entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno (salvo proroghe previste per Legge) ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
11. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939 la base imponibile é costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore

ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale é sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza é espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa é necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto⁽⁵⁾.

(1) Vedasi l'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

(2) Vedasi Circolare 26.05.97, n.144/E - Appendice 6

(3) Vedasi Circolare 26.05.97, n.144/E - Appendice 6

(4) Facoltà concessa dall'art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

(5) Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.05.97, n.144/E

Art. 6 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota é stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno (salvo proroghe previste per Legge), con effetto per l'anno successivo. **In base al comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006, in caso di mancata approvazione, nei termini indicati, delle aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.**
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro e/o delle condizioni economiche e sociali di alcune categorie di Soggetti passivi , nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio.
2. L'imposta é determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune⁽¹⁾.
3. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale" ⁽²⁾

(1) Modifiche apportate al D.Lgs. n. 504/92 dall'art. 3 comma 53 della Legge n. 662/96.

(2) Obbligo previsto dal comma 4, art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende di Servizi Sanitari, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ancorchè non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27.05.1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore⁽¹⁾.

i) Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, a partire dall'anno d'imposta 2008. L'esenzione è riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9. (3).

Si dispone che l'agevolazione venga applicata ad numero massimo di due pertinenze per unità abitativa.

L'esenzione dall'ICI è espressamente riconosciuta dal comma 3 dell'art. 1 del D. L. n. 93 del 2008 anche nei casi previsti: dall'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 concernente la disciplina della ex casa coniugale nonché dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

(1) Facoltà prevista comma 1, lettera c, dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Con l'art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, l'esenzione

(3) Per la definizione di abitazione principale il comma 2 dell'art. 1 in esame rinvia a quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina il tributo. In particolare occorre fare riferimento all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria (che deve essere fornita dallo stesso contribuente), con quella di residenza anagrafica. La stessa esenzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta anche alle sue pertinenze in base all'art. 818 del codice civile.

Art. 8 Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, perché versano in condizione di particolare degrado e fatiscenza, comunque limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità sono accertate dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

- a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo,
- b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi,
- c) della copertura, delle scale.

In ogni caso tale condizione di strutturale degrado non deve essere superabile con interventi di manutenzione, neppure straordinaria.

In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

La perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva (ai sensi della Legge 04.01.1993, n. 15), devono essere allegate alla dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, pena l'esclusione dal diritto alla riduzione.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento ⁽¹⁾.

3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, **per le categorie non rientranti nell'esenzione di cui all'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze **fino ad un massimo di due**, anche se distintamente iscritte in catasto ⁽³⁾.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'importo di € 103,29, di cui al comma 3 del presente articolo, può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e dell' art. 6 e 7 del presente regolamento, si applicano anche:

- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti **fino al secondo** grado e da questi adibite ad abitazione principale, previa dichiarazione sottoscritta dalle controparti, da presentare all'ufficio tributi **con decorrenza dalla data di presentazione**;

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, della L. 24 marzo 1993, n. 75.

(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h, dell'art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Facoltà prevista dall'art. 3 comma 55, legge 662/96.

(3) Vedasi Circolare 96/E del 4.4.97.

Art. 9 **Terreni condotti direttamente**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 e fino a € 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 e fino a € 103,291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103,291,38 e fino a € 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 o registri equipollenti e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo ⁽¹⁾.

(1) Vedasi comma 2, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art. 10 **Versamenti e dichiarazioni**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si é protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si é protrato per almeno quindici giorni é computato per intero.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. "Per quanto attiene al versamento dell'imposta, si rinvia a quanto previsto all'art. 10 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal Comodatario o da un contitolare, anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari con tempestiva comunicazione all'Ente."
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante:
 - versamento diretto al concessionario della riscossione dei tributi,
 - conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune,
 - direttamente presso la tesoreria medesima,
 - tramite il sistema bancario,
 - **tramite Modello F24.**
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,58 (2)

5. ogni pagamento deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (3)
6. I termini di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili sono fissati al 16 giugno ed al 16 dicembre così come stabilito dai commi 13 e 14 della Legge n. 248 del 04.08.2006;
7. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 174 - della Legge 27.12.2006, n. 296 a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o fatti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche entro i termini stabiliti dalla norma. Pertanto, a titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione nei seguenti casi:
- variazione del valore di aree fabbricabili;
 - sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
 - immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
 - immobili che hanno perso/acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione e/o riduzione;
 - variazione delle caratteristiche degli immobili (esempio: terreno agricolo che è diventato edificabile o viceversa);
 - area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
 - costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'Articolo 540 del codice civile;
 - coniuge assegnante nel caso di separazione o divorzio e coniuge assegnatario contitolare;
 - abitazioni concesse in comodato a parenti fino al secondo grado
 - immobili inagibili e/o inabitabili;
 - pertinenze dell'abitazione principale.
 - alloggio coniugale nel caso di coniugi non separati o divorziati residenti in due distinte unità immobiliari;
 - terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti (art. 9 del D.Lgs. 504/1992);
 - immobili che hanno acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
 - in tutti gli altri casi in cui le informazioni non siano desumibili telematicamente.
8. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni di dati e di elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta o della soggettività passiva; in tal caso in soggetto interessato è tenuto a comunicare le variazioni intervenute all'Ufficio tributi del Comune, entro 90 giorni dalla data di registrazione fiscale dell'atto dal quale derivano le variazioni stesse. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sul medesimo immobile, può essere presentata comunicazione comune; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del C.C. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
- 9.. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il curatore o commissario liquidatore deve, entro 90 gg. dalla data della propria nomina, presentare al comune di ubicazione dell'immobile una dichiarazione attestante l'avvio della procedura fallimentare.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata, dal nuovo soggetto passivo, la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo (4).

- (1) Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
- (2) Facoltà concessa dal comma 168 Legge 296 del 27.12.2006
- (3) comma 166 della Legge 296 del 27.12.2006
- (4) comma 173 Legge 296 del 27.12.2006

Art. 11 Attività di Accertamento

1. Ai sensi del comma 161 della Legge 296 del 27.12.2006, il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento **o tramite messo comunale** il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con l'indicazione dell'imposta dovuta e la determinazione delle sanzioni e degli interessi.
- 1bis. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129, non si fa luogo al recupero dell'imposta con relative sanzioni ed interessi, derivanti da accertamenti, in rettifica o d'ufficio, qualora l'ammontare dovuto al Comune per ciascun credito e per ogni anno di riferimento non superi l'importo complessivo di € 16,53
Tale disposizione non si applica quanto il credito vantato dal Comune deriva da ripetuta violazione, per almeno un biennio, procedendo, in tal caso, all'accertamento per l'intero ammontare. **Il responsabile dell'Ufficio Tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.**
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 (1).
4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo (2).

- (1) Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
- (2) Facoltà prevista dal n. 2, lettera l, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. **L'amministrazione Comunale designa** un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. Le somme **accertate** dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine **di novanta** giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento **è stato notificato** al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione (**comma 163 L. 296/27.12.2006**).
2. **La riscossione coattiva può essere affidata anche a soggetti esterni abilitati i quali avvieranno l'attività di riscossione su indicazione dell'Ente stesso con le procedure previste dalla normativa vigente per i tributi locali.**

Art. 14

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine **di cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel **dall'art. 15 comma 3 del presente regolamento**.
Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, limitatamente alla imposta pagata, maggiorata dagli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni, ferma restando la data di avvenuta esecutività di variante agli strumenti urbanistici.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili per i due anni successivi.
3. Non si fa luogo a rimborso e a compensazione quando l'importo non risulta superiore **a:€ 10,00(1)**.

(1) Facoltà concessa dal comma 168 Legge 296 del 27.12.2006

Art. 15

Sanzioni ed interessi

1. Per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 14 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, **dalla L. 296/27.12.2006 unitamente al Regolamento generale delle Entrate**.
2. Le sanzioni previste non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o Concessionario diverso da quello competente.
- 3 **In applicazione del comma 15 L. 296/27.12.2006, il tasso degli interessi viene fissato nella misura di un punto oltre al saggio del tasso di interesse legale in vigore tempo per tempo. Il calcolo viene effettuato con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno di esigibilità degli interessi.**

Art. 16 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 17 Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi ⁽¹⁾.
2. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2,) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni.

(1) Previsione contenuta nel Decreto di riforma delle sanzioni tributarie locali

(2) Previsione di cui alla lettera g, comma 2 art. 59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo **d'imposta 2010**.